

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/29/2012**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Sul ricorso di A2A spa per l'annullamento della cartella esattoriale n. Omissis relativa a IVA 2004, limitatamente agli importi iscritti a ruolo a titolo di compensi per la riscossione, la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 265 del 29-6-2010, in ordine alla questione della normativa relativa ai suddetti compensi da applicare, se quella vigente all'epoca della notifica, ovvero quella, più favorevole alla contribuente, vigente al momento in cui era maturata la pretesa tributaria, osservava l'illegittimità dell'applicazione retroattiva, da parte di Equitalia, della normativa sulla riscossione dei compensi dovuti ad Equitalia, di cui all'art. 17 D.lgs 112/99 come modificato dal D.L. 262/06 e da ultimo dall'art. 32 D.L. n. 185/88 convenuto. In l. n. 2/09, disciplina che non era ancora entrata in vigore al momento dell'accertamento dei tributi per gli anni 2004 e 2005, stante la natura sanzionatoria di tali norme sopravvenute, rispetto al precedente regime dei compensi.

Anteriormente, infatti il diritto di riscossione corrispondente al 4,65% di quanto iscritto a ruolo, era dovuto a carico del contribuente solo in caso di pagamento oltre i termini di scadenza del ruolo.

Viceversa, la norma applicata da Equitalia, nella formulazione di cui alle citate norme sopravvenute, aveva chiara natura sanzionatoria, prevedendo compensi differenziati in relazione ai tempi di pagamenti prefissati e indipendentemente da qualsivoglia inadempimento ancor prima dei termini di scadenza del ruolo. Tale applicazione, di natura sanzionatoria, secondo i primi giudici era dunque incompatibile con l'antecedente regime di natura non sanzionatoria, con la conseguente esclusione dell'applicazione retroattiva. Avverso tale decisione, Equitalia, con appello depositato in data 12-11-2010, sostenendo che i compensi erano relativi alle attività svolte da Equitalia dopo il 2008 essendo stato il ruolo emesso nel maggio 2009 e pertanto dopo l'entrata in vigore della normativa di riferimento.

In tale periodo era inoltre in vigore la l. 286/2006 relativa al calcolo degli aggi di riscossione, cui dovevano ricondursi anche i compensi applicati, dovendo respingersi, (in linea con numerose pronunce delle commissioni provinciali di Milano e Torino citate dall'appellante), la tesi dei primi giudici secondo cui si tratterebbe invece di compensi chiesti a titolo sanzionatorio, con il conseguente divieto di applicazione retroattiva degli stessi.

Si costituiva la società chiedendo la conferma della sentenza, rilevando che i compensi di riscossione applicati, in assenza di violazione da parte del contribuente, com'era invece nel precedente regime, erano del tutto illegittimi, essendo invece la decisione dei primi giudici conforme ai principi di efficacia delle norme nel tempo. In specie, l'accertamento di cui alla cartella, riguardava fatti imponibili antecedenti i periodi di imposta 2004 e 2005, anteriori pertanto all'entrata in vigore del citato d.lgs. successivamente modificato, le cui norme Equitalia aveva invece ritenuto applicabili nel caso di specie. L'appellata citava altresì alcune pronunce contrarie a tale applicazione, ritenuta retroattiva, in cui si sottolineava lo stretto collegamento tra i compensi dovuti al concessionario della riscossione e il tributo oggetto di accertamento. In subordine la parte appellata ha riproposto la censura di costituzionalità dell'art. 17 d.lgs n.112/99 come sopra modificato dal D.L. 262/06, e successivamente, per violazione degli artt. 53 e 97 della costituzione. Ciò premesso, all'esito della pubblica udienza del 1-12-2011, si osserva quanto segue.

La sentenza di primo grado va condivisa.

E invero non può condividersi la tesi dell'appellante nel collegare temporalmente i compensi alla stessa spettanti alle proprie attività di formazione del ruolo e di relativa iscrizione, con la successiva notifica della cartella, tutte svoltesi nel 2009, e pertanto nella vigenza della citata nuova normativa sui compensi di cui al D.lgs. n. 112/99 mod. con dlgs 2006 ed ancora successivamente. Viceversa, come riconosciuto in precedenti pronunce emesse da alcune sezioni della Commissione trib. prov. di Milano, secondo un indirizzo che si condivide, "il concessionario non può applicare il compenso di riscossione su un'imposta maturata (come in specie, trattandosi di tributi del 2004/2005) maturati prima e per la quale la cartella sia solo consequenziale"(v. comm. Trib. prov. Milano sez. 21 13-2-2009 n. 125).

Come altresì si rileva in altra pronuncia dello stesso tenore, vi è poi "una stretta dipendenza tra l'imposta definita e i compensi per la riscossione che ad essa si riferiscono" (Comm. Trib. prov. MI sez. 23 -29-3-10 n. 129)

Né potrebbe negarsi la natura sanzionatoria di tali compensi, come affermato dall'appellante, si da escluderne l'applicabilità retroattiva. Sul punto si osserva che, diversamente dal regime precedente, la riscossione dei compensi secondo la disciplina posteriore indicata, applicata da Equitalia, prescinde da qualsivoglia inadempimento del contribuente a carico del quale i compensi sono totalmente posti, seppure in misura differenziata, in relazione a tempi prefissati di pagamento, dovendo a tale stregua confermarsene detta natura sanzionatoria come già ritenuto dai primi giudici. Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza rendono superflua e assorbita la sollevata questione di illegittimità costituzionale delle norme indicate, di cui è stata esclusa, in via interpretativa, l'applicazione alla fattispecie in esame. Le spese, atteso il contrasto giurisprudenziale su detta controversa questione, vanno interamente compensate.

#### **PQM**

La Commissione respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Compensa le spese: